



Proroga Termini D.L. 215/2023 / A.C. 1633

Dossier n° 63 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
17 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1633
D.L.	215/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Numero di articoli:	20
Date:	
presentazione:	30 dicembre 2023
assegnazione:	30 dicembre 2023
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, V Bilancio
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento è composto di 20 articoli, per un totale di 119 commi.

L'**articolo 1**, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Al comma 2 e 3, reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2024 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3, alla lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019.

Il comma 6 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 sino al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. Per alcune di queste procedure il termine era stato più volte prorogato.

Il comma 8, lettera a), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno. Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR.

Il comma 8, lettera b), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 9, lettera a), proroga all'anno 2024 il termine, attualmente fissato per l'anno 2023, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le lett. b) e c) prorogano il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

Il comma 11 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450), alle Commissioni tributarie (60) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40).

Il comma 12 proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato.

Il comma 13 proroga al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il comma 16 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria).

Il comma 17 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 16, un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

Il comma 18 consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

Il comma 19 dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 20 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 21 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Il comma 22 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

L'articolo 2, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale acquistino efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010.

Il comma 3 differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

Il comma 4, lettera b), estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

Il comma 5 sostituisce il termine del 31 dicembre 2023 con il termine del 31 dicembre 2024 nell'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. Quest'ultima disposizione, a sua volta, ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Il comma 6 interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024 (in luogo dell'esercizio 2023).

I commi 7 e 8 destinano risorse (per circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per un periodo (dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022) in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19.

Il comma 9 prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.

L'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Il comma 2 reca la proroga di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2024, del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.

Il comma 3 proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il comma 4 differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029.

Il comma 6 proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Il comma 7 proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di continuare a svolgere la propria attività.

I commi da 9 a 11 dispongono un diverso computo dei termini amministrativi nella regione Molise, in conseguenza dell'attacco subito dai sistemi informatici della regione Molise in data 7 dicembre 2023.

Il comma 12 in esame proroga fino al 31 marzo 2024 gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento – delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI). Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

L'articolo 4, comma 1, proroga fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al 30 aprile 2024) il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, in scadenza il 31 marzo 2024, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati⁶⁴ - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

Il comma 5 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario.

Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitorie che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il comma 7, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di bilancio 2018, prevede la prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti. Dispone, altresì, in ordine alla relativa autorizzazione di spesa (25,3 milioni di euro).

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare il contributo da parte delle Regioni o Province autonome erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.

L'articolo 5, comma 1, proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola".

Il comma 2, alla lettera a), proroga agli anni scolastici 2024/2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Il comma 2, lett. b), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni

dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

Il comma 3, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede: a) che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

L'**articolo 6**, comma 1, modifica l'art. 2, comma 140, del D.L. 262/2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR (cioè, il Consiglio direttivo). L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 2 differisce (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.

Il comma 3 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria⁸⁶ relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021/2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023.

Il comma 6 estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143".

Il comma 7, lettera a), proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnicoamministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

Il comma 8 consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere: - sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali; - nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli; - e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022). La disposizione in commento inserisce l'espresso riferimento all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni.

L'**articolo 7**, comma 1, proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 189/2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 2, corrispondentemente, provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017. Il comma 3 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024, individuando la relativa copertura.

Il comma 4, lettera a), posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del

Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri.

Il comma 5 modifica l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato.

L'**articolo 8**, comma 1 stabilisce una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi all'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci.

Il comma 2 proroga di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti. Inoltre, prevede anche per il 2024 risorse per il personale non avviato al lavoro.

Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Il comma 5 stabilisce una proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate.

Il comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini previsti dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 in relazione ai termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Il comma 8 prevede che per le attività di investimento di Anas s.p.a. è riconosciuto, a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale ed autostradale. Inoltre, si precisa che per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al 9 per cento. Infine, viene disposto che entro il predetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Infine, è disposto l'incremento delle tariffe autostradali conformemente all'inflazione nella misura pari al 2,3 %.

Il comma 10 dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

L'**articolo 9**, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo 394/1981 previste dall'articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall'articolo 29 del D.L. n. 50/2022 a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

L'**articolo 10** proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, contenute nel comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto "Sostegni-bis"), precedentemente prorogate al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 8-bis, del D.L. 198/2022.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).

Il comma 3 prevede che se il termine massimo di 10 anni di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario scade in data antecedente al 31 dicembre 2024 esso è prorogato fino alla medesima data.

Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento.

Il comma 5 è volto a prorogare il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.

Il comma 6 prevede che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite dal mese di aprile al mese di ottobre.

Il comma 7 proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Il comma 9 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

L'articolo 12, comma 1, proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale.

Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

Il comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati.

Il comma 5 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.

Il comma 6 proroga di un anno - dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 - l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.

L'articolo 13, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale.

Il comma 2 prevede la proroga del termine - di cui all'articolo 8-ter, comma 2 -bis, D.L.n.27/2019 - al 2024 per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. In particolare, quella volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta, nonché quella finalizzata a permettere ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l'inesistenza della presenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità.

Il comma 3 fissa i nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (lett. a) e di due anni, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019.

L'**articolo 14**, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

Il comma 2, con novella all'art. 44, comma 8-*quinquies*, del D.L. n. 77/2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

L'**articolo 15**, intervenendo sulla disciplina della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, istituita dalla legge di bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, abroga il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie.

L'**articolo 16** dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017. Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili.

L'**articolo 17** autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023.

L'**articolo 18**, commi 1-3, introduce modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza.

Il comma 4, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cinque milioni di euro - già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 per l'attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere 1° gennaio 2024 - siano destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'**articolo 19**, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

- il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
- al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
- le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
- l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Il comma 2, proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

L'**articolo 20** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 dicembre 2023.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 20 articoli, per un totale di 119 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi. In proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".

Rispetto a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento in esame aggiunge la finalità di "adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni".

In proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali).

Peraltro, con specifico riferimento a tale ulteriore finalità, che appare di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia portata, la "materia finanziaria", come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria".

Ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni* di cui all'articolo 16 (che definisce i criteri per la ripartizione di risorse pubbliche fra le agenzie di stampa iscritte nell'elenco dell'elenco delle agenzie di rilevanza nazionale).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 119 commi, 5 richiedono l'adozione di decreti ministeriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Diverse disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni.

Si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 1 (in tema di utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica), commi 2 e 3 (in tema di assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco), comma 4 (in tema di assunzioni presso amministrazioni dello Stato), comma 14 (in tema di assunzioni nella Guardia di finanza) e comma 15 (in tema di assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 2, comma 1 (in tema di autocertificazioni cittadini non UE); l'articolo 3, comma 1 (in tema di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive) e comma 8 (in tema di intermediari finanziari non professionali); l'articolo 4, comma 3 (proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale); l'articolo 7, commi da 1 a 3 (in tema di durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016); l'articolo 5, comma 1 (in tema di fondazione "I Lincei per la scuola"); l'articolo 6, comma 2 (in tema di differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria); l'articolo 11, comma 8 (in tema di proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari); l'articolo 6, comma 12, lettera c) (in tema di proroga dell'incarico commissariale per lo stabilimento Ilva di Taranto); l'articolo 19, comma 1 (in tema di proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) e comma 2 (in tema di colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale).

Al riguardo, si richiama la condizione presente da ultimo nel parere reso dal Comitato nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C.888 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di "approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga".

Il **comma 14 dell'articolo 1** proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere a specifici reclutamenti di personale nel Corpo della Guardia di finanza già autorizzati sia in via ordinaria, con riguardo alle cessazioni verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, che in via straordinaria, ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma in esame. Tra queste vi è anche l'articolo 1, comma 961-*sexies*, della

legge n. 234 del 2021 che, diversamente dalle altre disposizioni cui viene fatto rinvio ai fini della proroga, non sembra individuare in modo puntuale il contingente assunzionale e l'anno di riferimento oggetto di differimento ma reca un'autorizzazione all'assunzione nel corpo della GdF secondo un articolato cronoprogramma che si sviluppa dal 2022 al 2055 (60 unità nel 2022, 72 nel 2023, 75 nel 2024 e nel 2025 e 10 unità annue a decorrere dal 2026).

Si valuti pertanto l'opportunità di individuare nell'ambito della norma oggetto di rinvio quale sia lo specifico oggetto di intervento della proroga (contingente da assumere ed esercizio finanziario di cui si prevede lo slittamento).

Il **comma 15 dell'articolo 1** proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere a specifici reclutamenti di personale nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, già autorizzati sia in via ordinaria, con riguardo alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che straordinaria, ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma in esame.

Talune delle disposizioni cui la norma fa rinvio non sembrano caratterizzate da un'effettiva congruità rispetto alla finalità di proroga di autorizzazioni assunzionali. Trattasi nello specifico delle seguenti disposizioni:

- commi 961-ter, 961-quater e 961-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che rideterminano rispettivamente, gli organici dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria (di cui si tiene conto ai fini delle assunzioni straordinarie autorizzate ai sensi del successivo comma 916-sexies);
- l'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 che ha istituito un fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - senza peraltro indicare espressamente alcun termine entro il quale le assunzioni debbano essere effettuate;
- i commi 7, 9 e 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023 che, rispettivamente, rideterminano a regime le consistenze organiche complessive dei Carabinieri e quelle del relativo contingente per la salute e quantificano gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento derivanti dalle correlate assunzioni autorizzate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame, con specifico riguardo alle proroghe di autorizzazioni assunzionali afferenti al Corpo della Guardia di finanza – ad esclusione della proroga relativa all'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021 e di quella di cui all'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 istitutiva del fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - sembra riprodurre la stessa proroga prevista dal comma 14 dell'articolo 1, con riferimento alle assunzioni del medesimo Corpo.

Si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento alla luce dei profili sopra evidenziati.

L'articolo 2, al comma 9, lettera b), capoverso 2), comma 1-bis, prevede un decreto del Ministro dell'interno del quale viene esplicitata la natura non regolamentare. In proposito si ricorda che la Corte Costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura "non regolamentare" come "atti dall'inqualificabile natura giuridica" (sentenza n. 116 del 2006).

Si valuti l'opportunità di un approfondimento della disposizione.

L'articolo 8, al comma 10 fissa la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica alla data del 31 ottobre 2028, specificando che tale la scadenza non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio. In proposito, si ricorda che, in materia di "leggi provvedimento", la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e ha affermato, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione *ex lege* da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, che in materia di leggi-provvedimento l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto".

Si valuti l'opportunità di un approfondimento della disposizione.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 9 dell'articolo 3** dispone che non si tenga conto, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, per i procedimenti gestiti, tramite strutture informatiche della regione Molise e dai suoi enti strumentali, che risultino pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data; ciò in conseguenza di un attacco hacker subito dal sistema informatico di tale regione; sono esclusi dall'applicazione della disposizione i procedimenti relativi al raggiungimento di traguardi ed obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC); al riguardo, si ricorda che con riferimento a un'analogha disposizione presente nel decreto-legge n. 61 del 2023, relativa agli eventi alluvionali del maggio 2023, il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere reso nella seduta del 22 maggio 2023, aveva invitato, con un'osservazione, ad un approfondimento sull'opportunità di individuare più puntualmente i termini oggetto di sospensione ed a circoscrivere meglio la fattispecie dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC.

L'**articolo 8, al comma 6, lettera e)**, prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si valuti quindi l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione facendo riferimento al Ministro e non al Ministero.